

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 16 NOVEMBRE 1950

(71ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge :

(Approvazione)

« Stanziamento di lire un miliardo per il Fondo nazionale di soccorso invernale » (N. 1357)
(Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE Pag. 630

(Discussione e approvazione)

« Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali » (N. 1358)
(Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE 630, 631, 632, 634, 635
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 631,
632, 633, 634, 636, 638
RICCI Federico 633, 637
RUGGERI 635, 638
FORTUNATI 635
CERRUTI 636
TOMÈ 636

(Discussione e rinvio)

« Nuove concessioni in materia d'importazioni ed esportazioni temporanee (sesto provvedimento)

to) » (N. 1335) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE Pag. 640
MOTT, *relatore* 638, 640
RUGGERI 638
PIETRA 638, 639, 640
RICCI Federico 638, 642
CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* 639
TOMÈ 639, 641
VALMARANA 640
TAFURI 640
FORTUNATI 640
LANZETTA 641
BERTONE 641

(Seguito della discussione e approvazione)

« Disposizioni relative alla utilizzazione delle disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50 » (N. 1278) (Approvato dalla Camera dei deputati) :

PRESIDENTE 642
PELLA, *Ministro del tesoro* 642, 646
FORTUNATI 644
RICCI Federico 645

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori : Bertone, Braccesi, Cerruti, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Mott, Ottani, Paratore, Perini, Pietra, Pontremoli, Reale Vito, Ricci Federico, Ruggeri, Sanna Raddaccio, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana, Zanardi e Zoli.

Intervengono altresì alla riunione il Ministro del tesoro, onorevole Pella, il Sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Bubbio, il Sottosegretario di Stato per il commercio estero, onorevole Clerici, i Sottosegretari di

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

71ª RIUNIONE (16 novembre 1950)

Stato per le finanze onorevoli Casardi e Castelli.

VALMARANA, *segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Stanziamento di lire un miliardo per il Fondo nazionale di soccorso invernale » (N. 1357)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamento di lire un miliardo per il fondo nazionale di soccorso invernale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Sono a tutti note le esigenze a cui va incontro il Fondo nazionale di soccorso invernale, per cui non mi dilungherò ad illustrare i fini e l'urgenza del provvedimento di legge sottoposto al vostro esame. Dal punto di vista finanziario, rilevo che la necessaria copertura è assicurata da un provvedimento in corso, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa per l'esercizio finanziario 1950-51.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1950-51, la concessione della somma di lire un miliardo a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione della entrata e a quelli della spesa dei vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1950-51, approvato con legge

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali » (N. 1358)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Il provvedimento di legge sottoposto all'esame della Commissione ripete provvedimenti analoghi che sono stati adottati negli anni scorsi. Gli scopi che si propone il disegno di legge sono evidentemente i medesimi che hanno ispirato il disegno di legge che è stato testè approvato, chiamando tutti i cittadini a contribuire all'incremento di quel fondo nazionale di soccorso invernale, alla formazione del quale lo Stato concorre con lo stanziamento di un miliardo.

Considerati gli scopi che hanno ispirato la proposta di legge, ritengo di poterne proporre l'approvazione alla Commissione. Debbo tuttavia rilevare che ritengo opportuno che il testo del disegno di legge venga modificato con quegli emendamenti che verrò man mano illustrando nel corso dei singoli articoli.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È istituito il « Fondo nazionale di soccorso invernale » allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi fi-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

71ª RIUNIONE (16 novembre 1950)

nanziari stabiliti per legge o provenienti da contribuzioni volontarie.

La gestione del fondo stesso è affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Rilevo che la attuale dizione del primo comma dell'articolo, il quale recita: « È istituito il " Fondo nazionale di soccorso invernale " ... », senza precisare alcun limite di tempo alla vita ed alla attività di tale fondo, in definitiva tende a fare di esso un istituto permanente. Riflettendo esso tuttavia una situazione dolorosa alla quale si spera col tempo di poter porre definitivamente termine, ritengo che la dizione dell'articolo debba essere modificata, inserendo dopo le parole: « È istituito » le altre: « per la stagione invernale 1950-1951 », per evitare appunto che codesto istituto assuma un carattere definitivo. Ciò naturalmente implica — ed in questo il Governo è d'accordo — la necessità di ripetere, se del caso, il provvedimento esercizio per esercizio.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dichiaro di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Presidente. Osservo inoltre che esso ripristina la dizione originaria, modificata successivamente dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al primo comma, tendente ad inserire, dopo le parole: « È istituito », le altre: « per la stagione invernale 1950-1951 ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Allo stesso primo comma dell'articolo 1 propongo di sostituire alle parole: « provenienti da contribuzioni volontarie » le altre: « provenienti da altre contribuzioni anche volontarie ». I motivi che ispirano questa proposta mi sembrano evidenti, tendendo a chiarire il testo del disegno di legge e ad evitare errate interpretazioni. Pongo in votazione l'emendamento testè letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 nel suo complesso con gli emendamenti

testè approvati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al secondo comma, propongo la soppressione delle parole: « e dell'Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica », poichè non vedo per quale motivo l'Alto Commissario per l'igiene dovrebbe essere chiamato a far parte del Comitato che impartisce le direttive per la gestione del Fondo, nè quale funzione potrebbe in esso svolgere. Colgo d'altra parte l'occasione per auspicare ancora una volta la definitiva soppressione di tutti gli Alti Commissariati.

Pongo in votazione la soppressione delle parole: « e dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 così modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modificazioni testè approvate che risulta così formulato:

Art. 1.

È istituito per la stagione invernale 1950-1951 il « Fondo nazionale di soccorso invernale » allo scopo di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni anche volontarie.

La gestione del fondo stesso sarà affidata al Ministero dell'interno, secondo le direttive impartite da un Comitato composto dei Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Il contributo statale al Fondo di cui all'articolo precedente, viene fissato annualmente con la legge di bilancio.

Propongo la soppressione dell'articolo 2, in quanto esso era collegato con l'impostazione permanente che veniva data al Fondo nazionale di soccorso invernale, con la dizione dell'arti-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

71ª RIUNIONE (16 novembre 1950)

colo 1 approvata dalla Camera dei deputati. Dopo la modificazione all'articolo 1 or ora approvata, l'articolo 2 viene quindi a cadere.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 2. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Art. 3.

In deroga all'articolo 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito a decorrere dal primo sabato del mese di novembre di ciascun anno e per tutti i sabati e le domeniche seguenti, fino al 31 marzo dell'anno successivo, nonchè nei giorni 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio e 19 marzo, un sovrapprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

sul prezzo del biglietto a lordo del diritto erariale:

	Sovraprezzo
da oltre lire 50 fino a lire 200 . L.	10
da oltre lire 200 fino a lire 400 . »	20
da oltre lire 400 fino a lire 800 . »	60
da oltre lire 800 fino a lire 1.000 . »	100
da oltre lire 1.000 fino a lire 1.500 . »	150
oltre lire 1.500 »	200

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovrapprezzo è stabilito in lire 100 per i biglietti di prezzo superiore a lire 800.

Per l'anno 1950, l'esazione del sovrapprezzo avrà inizio dal sabato successivo alla pubblicazione della presente legge.

Per gli abbonamenti agli anzidetti trattenimenti, spettacoli e manifestazioni, da usufruirsi nel periodo di applicazione della presente legge, qualora non sia richiesto un biglietto individuale di ingresso, è dovuto un sovrapprezzo pari al 3 per cento dell'intero importo dell'abbonamento al lordo del diritto erariale.

I sovrapprezzi di cui ai precedenti commi sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Allo scopo di ottenere un maggior introito, ritengo sia preferibile sopprimere, agli effetti

dell'imposizione del sovrapprezzo, i sabati, aumentando invece il numero delle domeniche, mediante la proroga del termine entro il quale la legge cesserà di avere vigore dal 31 marzo al 30 aprile 1951. Pertanto, al primo comma dell'articolo 3 propongo di sostituire alle parole: « dal primo sabato del mese di novembre di ciascun anno », le parole: « dalla prima domenica successiva all'entrata in vigore della presente legge », nonchè di sopprimere le parole: « i sabati e » e di sostituire alle parole: « 31 marzo dell'anno successivo », le parole: « 30 aprile 1951 ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'attuale dizione era stata proposta per venire incontro alle esigenze ed ai desiderata espressi dalla categoria degli esercenti di sale cinematografiche. Comunque, non ho da avanzare obiezioni alla proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento tendente a sostituire alle parole: « dal primo sabato del mese di novembre di ciascun anno » le parole: « dalla prima domenica successiva all'entrata in vigore della presente legge ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione la soppressione delle parole: « i sabati e ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione infine l'emendamento tendente a sostituire alle parole: « 31 marzo dell'anno successivo » le altre: « 30 aprile 1950 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seconda parte dell'articolo 3 fissa la misura del sovrapprezzo a seconda dell'importo del biglietto. Secondo la dizione attuale, tuttavia, i biglietti il cui importo rimanga al di sotto delle lire 50 non dovrebbero pagare alcun sovrapprezzo, la qual cosa mi sembra non risponda ad un criterio di giustizia. Pertanto propongo, prima delle parole: « da oltre lire 50 fino a lire 200 » di inserire le parole: « fino a lire 100 . . . lire 5 », sostituendo poi alle parole: « da oltre lire 50 » le parole: « da oltre lire 100 ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

71ª RIUNIONE (16 novembre 1950)

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 con le modifiche approvate. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il terzo comma dell'articolo 3, per ragioni di coordinamento con il testo fin qui approvato, deve intendersi soppresso.

Pongo in votazione l'intero articolo 3, che diviene articolo 2 e che, con le modificazioni testè approvate, risulta così formulato:

Art. 2.

In deroga all'articolo 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è istituito a decorrere dalla prima domenica successiva all'entrata in vigore della presente legge e per tutte le domeniche seguenti, fino al 30 aprile 1951 nonchè nei giorni 25 e 26 dicembre, 1° e 6 gennaio e 19 marzo, un sovrapprezzo su ciascun biglietto d'ingresso nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli di qualsiasi specie, soggetti a diritto erariale, ivi comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nella misura seguente:

sul prezzo del biglietto a lordo del diritto erariale:

	Sovraprezzo
fino a lire 100	L. 5
da oltre lire 100 fino a lire 200	» 10
da oltre lire 200 fino a lire 400	» 20
da oltre lire 400 fino a lire 800	» 60
da oltre lire 800 fino a lire 1.000	» 100
da oltre lire 1.000 fino a lire 1.500	» 150
oltre lire 1.500	» 200

Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovrapprezzo è stabilito in lire 100 per i biglietti di prezzo superiore a lire 800.

Per gli abbonamenti agli anzidetti trattenimenti, spettacoli e manifestazioni, da usufruirsi nel periodo di applicazione della presente legge, qualora non sia richiesto un biglietto individuale di ingresso, è dovuto un sovrapprezzo pari al 3 per cento dell'intero importo dell'abbonamento al lordo del diritto erariale.

I sovrapprezzi di cui ai precedenti commi sono esenti dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

È istituito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo di lire 1.000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casinò da gioco per il periodo decorrente dal 1° novembre al 31 marzo.

Il medesimo sovrapprezzo è dovuto per una sola volta al giorno dai frequentatori dei casinò muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Per l'anno 1950 l'esazione del sovrapprezzo avrà luogo dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il sovrapprezzo di cui ai precedenti commi è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Le ditte che hanno in gestione i predetti casinò sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso e a versare l'importo del sovrapprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

A proposito di questo articolo mi è stato fatto osservare che il sovrapprezzo di lire 1.000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casinò da giuoco può essere forse eccessivo e che il sovrapprezzo di lire 500 ha già avuto delle ripercussioni notevoli sull'affluenza ai casinò da giuoco. Personalmente non condivido tali considerazioni, ma, come è mio dovere, le sottopongo alla considerazione della Commissione.

RICCI FEDERICO. Sono contrario ai casinò da giuoco, in linea di principio; tuttavia osservo che questo sovrapprezzo, se deve essere pagato anche da chi entra nel casinò esclusivamente per curiosità, mi sembra veramente eccessivo e tale da avere ripercussioni sull'affluenza del pubblico.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. È ben raro il caso di persone che entrino nei casinò per mera curiosità, limitandosi ad osservare, senza partecipare al giuoco. Comunque, penso che chi sente così viva una curiosità di tal genere, può ben pagare 1.000 lire.

RICCI FEDERICO. Il fine che noi dobbiamo proporci è quello di realizzare i maggiori introiti possibili; ora, un sovrapprezzo eccessivo, provocando una diminuzione nell'affluenza del pubblico, potrebbe determinare in definitiva una riduzione dell'ammontare degli introiti.

PRESIDENTE. Ritengo che chi è attirato dal giuoco non esiterà comunque a pagare la cifra di 1.000 lire. Del resto, per evitare che il sovrapprezzo gravi troppo onerosamente sul turista che si limita ad entrare nel casinò da giuoco per semplice curiosità, si può raccomandare al Sottosegretario di fare, se è possibile, una discriminazione tra chi si reca al casinò per giocare e chi vi si reca semplicemente per curiosità.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non ritengo possibile di stabilire una qualsiasi distinzione fra le due categorie dei frequentatori dei casinò da giuoco.

PRESIDENTE. Comunque nessuno propone emendamenti. Al primo comma dell'articolo 3, per altro, per ragioni di coordinamento, è necessario sostituire alle parole: « dal 1° novembre al 31 marzo » le altre: « dall'entrata in vigore della presente legge fino al 30 aprile 1951 ».

Pongo in votazione questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sempre per motivi di coordinamento, si intende soppresso il terzo comma.

Pongo pertanto in votazione il testo dell'articolo 3 con le modifiche testè approvate, e che risulta quindi così formulato:

Art. 3.

È istituito a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo di lire 1.000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casinò da giuoco per il periodo decorrente dall'entrata in vigore della presente legge fino al 30 aprile 1950.

Il medesimo sovrapprezzo è dovuto per una sola volta al giorno dei frequentatori dei casinò muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.

Il sovrapprezzo di cui ai precedenti commi è esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata.

Le ditte che hanno in gestione i predetti casinò sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso e a versare l'importo del sovrapprezzo, entro otto giorni dalla riscossione, al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Il sovrapprezzo di cui al precedente articolo 2, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, è riscosso dall'esercente e da questi versato alla Società italiana autori ed editori nei modi e nei termini stabiliti per i diritti erariali.

La Società italiana autori ed editori verserà, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sovrapprezzi incassati al « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Dei detti versamenti dovrà dare notizia al Ministero dell'interno e al Ministero delle finanze.

Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovrapprezzi sarà svolto gratuitamente dalla Società italiana autori ed editori.

(È approvato).

Art. 5.

Il servizio di cassa del « Fondo nazionale di soccorso invernale » è affidato ad una azienda di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, da scegliersi di intesa con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 6.

Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe, inerenti all'appello per la raccolta dei contributi da devolversi al soccorso invernale, sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi.

(È approvato).

Art. 7.

Per l'accertamento e la repressione delle trasgressioni, per la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

(È approvato).

Art. 8.

Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale » un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero per i trasporti, nella misura seguente :

biglietti d'importo fino a lire 200	L.	20
biglietti d'importo da lire 201 a lire 500	»	50
biglietti d'importo da lire 501 a lire 1.000	»	100
biglietti d'importo da lire 1.001 a lire 2.000	»	150
biglietti d'importo oltre lire 2.000		200
biglietti per viaggi in servizio locale sulla metropolitana Napoli-Pozzuoli Solfatara	»	5

RUGGERI. Penso che il sovrapprezzo sui biglietti delle Ferrovie dello Stato possa essere fissato, con maggior giustizia e organicità, in base alla classe, oltre che in base all'importo del biglietto stesso. In base al criterio adottato, un lavoratore che si rechi da Lecce a Milano in terza classe dovrà pagare una somma tutt'altro che indifferente, superiore a quella pagata da chi si rechi in prima classe da Orte a Roma. Dal punto di vista sociale, riterrei più giusto stabilire una percentuale differenziata a seconda della classe.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'inverno*. Nel corso della discussione del disegno di legge presso la Camera dei deputati è stato a lungo esaminato anche questo punto; si è constatato però che le complicazioni che comporterebbe una differenziazione come quella accennata dal senatore Ruggeri sono tali da sconsigliarne nettamente l'applicazione.

Le modalità della riscossione del sovrapprezzo sui biglietti delle Ferrovie dello Stato sono analoghe a quelle usate per la riscossione del sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso nelle sale cinematografiche: non si ha, cioè, uno speciale biglietto che registri il sovrapprezzo, ma l'ammontare totale spettante allo Stato per il Fondo nazionale di soccorso invernale viene calcolato sulla massa dei biglietti venduti nel corso della giornata. Si può quindi comprendere come la

accettazione della proposta dell'onorevole Ruggeri implicherebbe la necessità di adottare tutto un nuovo e assai più complesso sistema di riscossione, la qual cosa non sembra per molti motivi consigliabile.

FORTUNATI. Tenendo presente lo schema che ci è stato proposto possiamo formulare due ipotesi: o l'Amministrazione ferroviaria ha già organizzato il servizio in modo tale per cui, quando è stato presentato alla Commissione il disegno di legge, tale organizzazione non poteva più essere modificata, ed in tal caso è inutile continuare questa discussione; oppure l'Amministrazione ferroviaria organizzerà il servizio a seconda delle decisioni che verranno prese dal Parlamento ed allora le obiezioni dell'onorevole Sottosegretario non hanno fondamento. Comunque, il problema posto dal collega Ruggeri è questo: poichè esistono tre classi nelle Ferrovie dello Stato, qualunque sia l'importo del biglietto ed il chilometraggio, sull'importo del biglietto dovrebbe essere pagata all'Amministrazione ferroviaria una maggiorazione che parta da un coefficiente valevole per la prima classe, diventi minore per la seconda e venga ulteriormente ridotto per la terza. Il sovrapprezzo insomma non dovrebbe essere commisurato all'importo del biglietto ma alla classe.

PRESIDENTE. Osservo che il sovrapprezzo dovrà essere pagato soltanto nel corso di otto domeniche, e che pertanto esso non graverà tanto su chi sia costretto a viaggiare per ragioni di lavoro ecc., ma piuttosto su chi viaggi per diporto.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'inverno*. Aggiungo un'altra considerazione, che è questa: in base agli scaglioni che sono stati determinati nell'attuale testo del disegno di legge, quando si pensi che per un biglietto di seconda classe, anche per un breve percorso, si paga una cifra assai notevole, poichè su 30 chilometri si pagano circa 400 lire, si desume che, per un tale percorso, il sovrapprezzo, sarebbe già di 50 lire. Insomma, dato l'elevato scarto di prezzo fra la terza e la seconda, implicitamente si ha anche un notevole scarto nell'ammontare del sovrapprezzo: ciò mi sembra sufficiente a determinare un adeguato equilibrio nella distribuzione del carico tra i viaggiatori delle varie classi. Infatti, a parità di percorso, data la differenza di prezzo, sul biglietto di seconda classe

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

71ª RIUNIONE (16 novembre 1950)

il sovrapprezzo viene determinato in base allo scaglione della tabella superiore a quello in base al quale viene determinato il sovrapprezzo sul biglietto di terza classe. Pertanto il biglietto di classe superiore viene colpito molto più fortemente di quello di classe inferiore.

Infine, mi sia consentito di sottolinearne ancora una volta la necessità di semplificare al massimo i sistemi di riscossione, considerando l'enorme massa di biglietti sui quali verrà riscosso il sovrapprezzo. Per quanto vi sia senza dubbio qualcosa di vero nelle parole dell'onorevole Ruggeri, debbo tuttavia osservare che, per il sistema proposto, a scaglioni, il peso maggiore della contribuzione graverà sui biglietti di seconda e di prima, e quindi tale sistema risponde già, in definitiva, proprio alle esigenze di equità esposte dagli onorevoli Ruggeri e Fortunati.

CERRUTI. Non mi sembra che si possa accogliere l'obiezione avanzata dall'onorevole Sottosegretario. Per non complicare eccessivamente i calcoli che dovrebbero essere eseguiti allo sportello al momento dell'acquisto dei biglietti, sarebbe sufficiente redigere tre ordini di scaglioni, relativi rispettivamente alla prima, alla seconda e alla terza classe. Riconosco che l'adottare il criterio di stabilire il sovrapprezzo in base ad una percentuale, renderebbe eccessivamente complesso il servizio, ma penso che si possa redigere una tabella, divisa in tre parti, nella quale l'ammontare del sovrapprezzo sia differenziato in base alla classe. In altre parole, alla tabella esistente nel testo del disegno di legge, dovrebbero essere affiancate altre due tabelle, in cui l'ammontare del sovrapprezzo dovuto per le altre due classi dovrebbe essere evidentemente proporzionato all'ammontare del sovrapprezzo fissato nella tabella che abbiamo sott'occhio. In tal modo la entità del sovrapprezzo risulterebbe in definitiva commisurata sia al percorso sia alla classe. Se infatti non si adottasse una distinzione per classe, si imporrebbe una tassa unica per tutti, la qual cosa sarebbe evidentemente contraria ad ogni elementare principio di equità.

TOMÈ. Mi sembra che le spiegazioni fornite dall'onorevole Sottosegretario rispondano in sostanza a quelle che sono le esigenze degli onorevoli colleghi che propongono una variazione del sistema. Praticamente la richiesta progres-

sività esiste, poichè la differenza di classe comporta un prezzo differenziato del biglietto, per cui colui che viaggia in seconda o in prima paga anche un sovrapprezzo superiore a quello pagato da chi viaggia in terza.

CERRUTI. Insisto nel mio emendamento, che mi sembra risolve il problema nella maniera più semplice, tenendo conto, per la differenziazione del sovrapprezzo, sia della lunghezza del percorso, sia del costo del biglietto, a seconda della classe. Il mio emendamento risulterebbe quindi così formulato, salvo quelle modificazioni che possono apparire convenienti ad un più approfondito esame:

	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.
Biglietti di importo fino a lire 200	20	10	5
Biglietti di importo da lire 201 a lire 500	50	25	10
Biglietti di importo da lire 501 a lire 1.000	100	50	20
Biglietti di importo da lire 1.001 a lire 2.000	150	75	30
Biglietti di importo oltre lire 2.000	200	100	40

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Ho il dovere di fare una osservazione di carattere generale, che è questa: vi sono alcune categorie sociali le quali generalmente si astengono dal venire incontro alle esigenze della solidarietà. Appartengono il più delle volte a queste categorie coloro che si recano ad assistere ad una partita di calcio o che si recano a fare qualche gita domenicale, ed è appunto per questo motivo che nel disegno di legge si cerca di chiamare a contribuire al fondo di solidarietà anche quegli strati sociali che sembrano meno sensibili alle esigenze sociali.

In relazione all'emendamento che è stato proposto, dal rilievo che ho ora fatto si può desumere che il sovrapprezzo sui biglietti ferroviari andrà essenzialmente a colpire coloro che viaggeranno, dati i giorni in cui viene riscosso il sovrapprezzo, per turismo, e non coloro che siano costretti a viaggiare per ragioni di lavoro. Pertanto, la differenziazione tra le diverse classi suggerita dal collega Cerruti non mi sembra

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

71ª RIUNIONE (16 novembre 1950)

abbia una effettiva ragion d'essere. D'altra parte, debbo nuovamente mettere in guardia la Commissione contro le gravissime complicazioni, specialmente nella contabilità, che implicherebbe la adozione del sistema proposto dall'onorevole Cerruti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Cerruti, testè letto dal proponente. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 9.

Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare, a favore del Fondo di cui al precedente articolo 8, un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi che si iniziano in otto domeniche, da stabilirsi dal Ministero per i trasporti, nella misura seguente:

a) ferrovie, filovie, funivie, seggiovie, tramvie e funicolari extraurbane, autolinee extraurbane e servizi di navigazione interna extraurbani:		
biglietti d'importo fino a lire 50	L.	5
biglietti d'importo da lire 51 a lire 100	»	10
biglietti d'importo da lire 101 a lire 200	»	20
biglietti d'importo da lire 201 a lire 500	»	50
biglietti d'importo da lire 501 a lire 1.000	»	100
biglietti d'importo da lire 1.001 a lire 2.000	»	150
biglietti d'importo oltre le lire 2.000	»	200

b) pubblici servizi di trasporti urbani (autofilotramvie, funicolari, funivie e servizi di navigazione interna urbani):

biglietti di qualsiasi importo L. 5
(È approvato).

Art. 10.

Per le otto domeniche, di cui all'articolo precedente, sul prezzo dei biglietti per il transito degli automezzi per trasporto di persone sulle

autostrade è stabilito, a favore del «Fondo nazionale di soccorso invernale», un sovrapprezzo uguale al prezzo dei biglietti stessi.

(È approvato).

Art. 11.

Le aziende di trasporto, alle quali è fatto obbligo di applicare il sovrapprezzo stabilito dell'articolo 10 della presente legge, non possono esigere alcun compenso, per il servizio di riscossione del sovrapprezzo stesso e debbono rimetterne, entro otto giorni, l'importo al Fondo nazionale anzidetto.

(È approvato).

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

RICCI FEDERICO. Desidererei fare una osservazione per quanto riguarda il titolo del disegno di legge. In esso si parla della istituzione di un sovrapprezzo senza però indicare a favore di chi ed a quale scopo esso venga riscosso.

Il disegno di legge assumerebbe pertanto il carattere di una imposizione ingiustificata ed odiosa. Proporrei quindi di aggiungere, nel titolo, le parole: « a favore del fondo nazionale di soccorso invernale ».

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Concordo con il rilievo dell'onorevole Ricci, ed accetto il suo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Ricci, tenente ad aggiungere, nel titolo, dopo la parola: « Istituzione », le parole: « a favore del fondo nazionale di soccorso invernale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

RICCI FEDERICO. Vorrei sapere se questo fondo invernale di soccorso entra nel bilancio dello Stato.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

71ª RIUNIONE (16 novembre 1950)

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo fondo non entra nel bilancio dello Stato, poichè la sua amministrazione è autonoma.

PRESIDENTE. Osservo che non è assolutamente ammissibile che questo fondo non figuri nel bilancio dello Stato: non vi deve essere alcuna cifra, quale che sia l'assegnazione, che non risulti tra le entrate dello Stato.

RUGGERI. Secondo quanto dispone l'articolo 1, la gestione del fondo è affidata al Ministero dell'interno: desidererei sapere in qual modo essa è organizzata alla periferia.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Perifericamente il fondo viene gestito attraverso le commissioni locali per l'assistenza, con gli stessi criteri con i quali vengono distribuiti tutti i fondi normali di bilancio destinati all'assistenza pubblica.

RUGGERI. In pratica, quindi, spetterà al Prefetto l'amministrazione dei fondi disponibili.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esiste una commissione locale consultiva, ma indubbiamente la erogazione dei fondi spetta alla Prefettura. Del resto, il gettito di questo sovrapprezzo non supererà certo i due miliardi, per cui, in definitiva, non crederei opportuno complicare la procedura, data la esiguità delle somme localmente disponibili.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia d'importazioni ed esportazioni temporanee (sesto provvedimento) » (N. 1335) (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (sesto provvedimento) ». Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mott.

MOTT, *relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame prevede un ampliamento del numero delle merci ammesse alla importazione ed esportazione temporanea. Nei confronti di questo provvedimento, è da notare che nessuno dei settori interessati ha avanzato obiezioni o riserve di sorta, il che significa che non

esistono critiche fondamentali. Faccio rilevare che le merci ammesse alla importazione temporanea, secondo quanto dispone l'articolo 1, sono quasi tutte materie prime o semilavorate. Per quanto riguarda l'articolo 2, concernente merci che sono ammesse alla esportazione temporanea, osservo che si tratta di voci che non hanno una particolare importanza essendo rappresentate da merci che debbono essere sottoposte a speciali trattamenti i quali evidentemente non sono facilmente attuabili in Italia.

Per quanto riguarda invece l'articolo 3, concernente la concessione di importazione temporanea di cascami di seta, la disposizione ha il fine di offrire maggiori possibilità di lavorazione per la merce importata, poichè finora i cascami di seta potevano essere temporaneamente importati solo per essere sottoposti alla macerazione, mentre in futuro potranno essere sottoposti anche alla pettinatura ed alla filatura, fino al 31 dicembre 1951.

Considerati i motivi che hanno ispirato il disegno di legge, ritengo che esso possa essere approvato dalla Commissione.

RUGGERI. Osservo che non tutte le merci considerate dal disegno di legge sono materie prime; ad esempio, al numero 1 dell'articolo 1, abbiamo l'acciaio in fili e in dischi, che è, quanto meno, un semilavorato, se non addirittura un lavorato. Al numero 13 vi sono i telai di autoveicoli, destinati ad essere carrozzati. Ritengo che sarebbe preferibile che l'industria della carrozzeria lavorasse su telai fabbricati in Italia. Propongo pertanto la soppressione di queste due voci.

PIETRA. L'articolo 3 del disegno di legge concede la temporanea importazione dei cascami di seta per la macerazione, pettinatura e filatura: ora, io mi preoccupo per la nostra industria serica, e gradirei pertanto qualche chiarimento in proposito dall'onorevole Sottosegretario.

RICCI FEDERICO. Al numero 4 dell'articolo 1 si prevede la temporanea importazione di carbon fossile, ma il carbon fossile, se non erro, non è soggetto ad alcun dazio doganale. Non comprendo quindi la ragione di questa licenza, a meno che non si intenda riferirsi all'imposta generale sull'entrata, la quale però è così poco onerosa che l'esenzione da essa non mi sembra abbia una tale portata da giustificare

l'inserimento del carbon fossile in questo provvedimento. D'altra parte, la concessione della esenzione darebbe inevitabilmente luogo ad una infinità di evasioni, che sarebbe estremamente difficile controllare.

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Alcune delle osservazioni che sono state fatte nascono forse dal non avere sufficientemente chiaro il concetto della temporanea importazione. Secondo il sistema della temporanea importazione, le materie prime o comunque le merci non finite importate devono essere obbligatoriamente riesportate nella stessa misura, dopo aver subito quei trattamenti per i quali è stata data la concessione, sotto il controllo degli organi a ciò preposti dal Ministero delle finanze. Come gli onorevoli senatori sanno, si ricorre alla temporanea importazione per il fatto che vi sono alcune materie prime o semilavorate le quali costano meno all'estero che non in Italia. Onde evitare la concorrenza, sono stati stabiliti dei dazi che, come è noto, hanno carattere protettivo della produzione italiana, cioè tendono ad equiparare i prezzi esteri, aumentati del dazio, ai prezzi interni. Da ciò deriva che molti prodotti finiti italiani o eventualmente anche semifiniti non possono vincere la concorrenza straniera, risultando i nostri prezzi di costo notevolmente più elevati dei prezzi di costo stranieri. Ne consegue — e questo rilievo vale tanto per il senatore Pietra, il quale ha parlato dei cascami di seta, quanto per il senatore Ruggeri che ha parlato dell'acciaio in fili ed in dischi e dei telai di autoveicoli — che vi è tutta una categoria di industrie, le quali, non potendo affrontare la concorrenza estera, non riescono ad esportare. Per poter dare a codeste industrie la possibilità di esportare e di lavorare, e conseguentemente di impiegare mano d'opera, viene concessa la temporanea importazione di determinate merci, destinate alla lavorazione e quindi alla riesportazione. Se noi respingessimo questo principio e volessimo imporre ad ogni costo alle aziende che impiegano queste merci per la fabbricazione di prodotti finiti o semifiniti, di avvalersi di materie prime italiane, come per i cascami di seta, ne risulterebbe in definitiva che noi impediremmo a tali aziende di esportare a prezzi di concorrenza, e le costringeremmo pertanto a cessare la produzione, con la conseguenza

inevitabile di un aumento della disoccupazione. In conclusione, queste industrie non hanno scelta tra le materie prime italiane e quelle estere, data la differenza del costo, e sono costrette a chiedere la temporanea importazione per poter sostenere la concorrenza con gli analoghi prodotti finiti o semifiniti fabbricati all'estero.

Quanto ho detto finora si riferisce evidentemente a tutte le merci comprese nel disegno di legge. Ritengo che non gioverebbe ai siderurgici il vietare la importazione dell'acciaio in fili e in dischi come non gioverebbe ai filandieri il negare la importazione dei cascami di seta, ma anzi, al contrario, così facendo noi infliggeremmo un notevole danno all'industria meccanica come all'industria serica.

Dopo queste osservazioni e questi chiarimenti, ritengo di poter tranquillamente chiedere alla Commissione la approvazione del disegno di legge.

PIETRA. Debbo dire che le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario non mi hanno completamente convinto. L'industria italiana dell'allevamento del baco da seta è oggi in grave crisi, crisi che verrebbe senza dubbio aggravata dall'introduzione nel nostro Paese di merce prodotta all'estero.

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Faccio rilevare che sulla questione dei cascami di seta si è discusso molto a lungo con le categorie interessate, e lo stesso senatore Tartufoli, strenuo difensore, come è noto, di quelle categorie, ha ammesso l'utilità di questa concessione.

PIETRA. Osservo all'onorevole Sottosegretario che il senatore Tartufoli rappresenta l'interesse dei filandieri e non già quello dei produttori agricoli.

TOMÈ. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge. Non mi sembra che si possa avanzare alcuna seria obiezione alla concessione di queste licenze di importazione temporanea, tenuto conto che le merci contemplate nel disegno di legge sono destinate alla esportazione, la quale non potrebbe avvenire se le industrie utilizzassero le materie prime italiane.

CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Quanto all'osservazione del senatore Ricci, mi permetto di rilevare che, come egli nella sua grande competenza mi insegna,

questa legge ha vigore per un certo periodo, mentre la esenzione del carbon fossile dal dazio doganale potrebbe anche avere prossimamente termine. Infatti, il Governo, che ha la delega di modificare le tariffe doganali, può, quando lo creda opportuno, imporre un dazio doganale anche sul carbon fossile: in tale eventualità il provvedimento di legge che stiamo discutendo, in previsione di un possibile dazio che il Governo avesse a porre sul carbone, verrebbe a sottrarre al dazio un determinato contingente di tale materia prima.

Infine, pregherei il Senato di approvare il disegno di legge così com'è, considerando anche l'urgenza di venire incontro a molte domande pendenti di industriali e commercianti. Se infatti il disegno di legge dovesse tornare alla Camera dei deputati, dovremmo attenderne la riapprovazione e quindi l'applicazione ancora per parecchi mesi, con grave pregiudizio di quei fini economici che il provvedimento si propone di raggiungere. D'altra parte, per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Ricci, si può ammettere, al massimo, che attualmente la norma è pleonastica, ma tale da poter diventare opportuna e necessaria qualora venisse istituito un dazio sul carbon fossile.

MOTT, *relatore*. Si tratta, in definitiva, di stabilire se il lavoro che viene provocato attraverso la importazione temporanea è tale da compensare quel possibile danno eventuale che potrebbe essere causato ai produttori locali. In questo momento specialmente, data anche la relativa scarsità di materie prime, reputo che la concessione di licenze di importazione temporanea risponda a un effettivo interesse della economia nazionale, la qual cosa mi sembra provata anche dal fatto, come ho già avuto occasione di osservare, che nessuna delle categorie interessate ha sollevato obiezioni o proteste contro il disegno di legge, come è accaduto in altre occasioni per provvedimenti analoghi.

VALMARANA. Sono nettamente contrario alla concessione, prevista nell'articolo 3, della importazione temporanea dei cascami di seta. L'unica ragione tale da giustificare il provvedimento sarebbe che l'attrezzatura industriale per la lavorazione della seta avesse esigenze molto superiori a quelle che possono essere soddisfatte dalla produzione italiana. Vi è invece un rilievo di senso nettamente contrario che

dobbiamo fare, e cioè che il prezzo dei bozzoli è effettivamente assai basso; solo con grandi sforzi si è riusciti a rialzarlo, per quanto in misura modesta. Non mi sembra quindi opportuno introdurre in Italia dei cascami di seta a prezzo inferiore a quelli che possono praticare i produttori italiani, favorendo così una concorrenza alla quale essi non potranno resistere.

PIETRA. Alle argomentazioni svolte dal collega Valmarana, alle quali mi associo, desidero aggiungere che l'eventuale rovina della produzione dei bozzoli sarebbe definitiva. Se i prezzi si manterranno così bassi come sono attualmente, la produzione avrà ben presto fine; già adesso si cominciano a tagliare i gelsi, ed è da prevedere che a non lunga scadenza la produzione scomparirà completamente.

TAFURI. Debbo fare una osservazione analoga a quella che è stata fatta per i cascami di seta, a proposito dell'olio d'olivo, per il quale si prevede la licenza di temporanea importazione al numero 8 dell'articolo 1. Anche in questo campo si fa ogni sforzo per mantenere i prezzi ad un livello remunerativo: non mi pare quindi opportuno favorire una concorrenza che potrebbe avere effetti assai perniciosi sulla produzione dell'olio e sulla coltivazione dell'olivo in Italia.

FORTUNATI. Debbo anzitutto protestare contro l'affermazione del Sottosegretario, il quale ha sollecitato la approvazione del provvedimento invocando il fatto che sono già state presentate numerose domande da parte di industriali e commercianti. Protesto contro questo modo di agire del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha forse difeso con vivacità la sua tesi, come fa del resto spesso l'onorevole Fortunati e come fa anche il vostro Presidente. Reputo pertanto che non si debba attribuire alle parole del Sottosegretario alcun significato meno che riguardoso verso i membri della Commissione.

FORTUNATI. Osservo inoltre che, in conseguenza dei lavori di una Commissione mista, è stata varata una tariffa doganale, la quale risponde a esigenze minime di carattere protettivo, poichè è evidente che essa, così come è stata predisposta, non è stata predisposta in funzione di un reddito di natura fiscale, ma è

stata predisposta in funzione di un orientamento ritenuto necessario in una particolare congiuntura del mercato interno e nel quadro generale di una determinata politica economica. Ora, è evidente che di fronte a due prodotti fondamentali come l'olio di oliva ed i bozzoli, come anche di fronte ad alcuni determinati tipi di semilavorati, i principi fondamentali della tariffa doganale, fissati dalla apposita Commissione vengono, con questo disegno di legge, messi di nuovo in discussione, attraverso un provvedimento di carattere particolare. Ora, io mi domando se è ammissibile che, a distanza di breve tempo dalla emanazione di una tariffa doganale, attraverso un provvedimento speciale, vengano introdotti principi nuovi che deformano l'orientamento e la struttura della politica economica del nostro Paese. Questo è il dubbio che io sottopongo alla Commissione. Quali sono le esigenze nuove che fanno intravedere come opportuno l'abbandono di determinati principi della nostra politica economica?

LANZETTA. Ho seguito con estremo interesse le argomentazioni dell'onorevole Sottosegretario e francamente in linea assoluta le avrei senz'altro accettate e avrei anzi preso la parola per sostenerle. L'onorevole Clerici poneva infatti la questione in questi termini: dal momento che non possiamo incrementare adeguatamente la nostra esportazione utilizzando esclusivamente le risorse esistenti nel nostro Paese, è logico che tentiamo almeno di far lavorare le nostre maestranze fornendo loro materie prime o semilavorate provenienti dall'estero. Il collega Pietra tuttavia ha posto il problema in termini più reali per noi. Il problema — ed il ragionamento può riferirsi alla seta come all'olio d'oliva — è questo: noi abbiamo determinate merci nazionali la cui produzione non potrà ulteriormente essere incrementata se la nostra industria non li paga a prezzi onerosi; quando la nostra industria trovi più conveniente importare i prodotti stranieri per lavorarli e riesportarli, come si regolerà nei confronti dei prodotti nazionali? Questo è il punto. Se andiamo all'origine, dobbiamo chiederci perchè i prezzi dei prodotti italiani non possono reggere la concorrenza straniera. È forse colpa degli agricoltori o dei produttori italiani? Se è colpa loro, cerchiamo di vedere in che modo si può eliminare questo inconveniente. È colpa della mano d'opera, cioè dei nostri operai? No, poichè

il fatto stesso che dall'estero si vogliono inviare in Italia delle merci da sottoporre a particolari lavorazioni dimostra che la nostra mano d'opera non costa più che all'estero. Bisogna allora concludere che la colpa è degli industriali. Questo dobbiamo dirci tutti, al di sopra di ogni divisione di partito e di idee. Pertanto, noi dobbiamo forzare la mano perchè i nostri industriali si convincano della necessità di operare con maggior serietà. In conclusione, questo provvedimento, considerato nei suoi limiti particolari e ristretti, avremmo potuto senz'altro approvarlo, ma se lo esaminiamo alla luce di elementi più profondi e dal punto di vista dell'economia nazionale, dobbiamo dire che non possiamo e non dobbiamo votarlo, appunto perchè il diniego del voto costituisca un efficace stimolo per obbligare i nostri industriali a rivedere e ad organizzare più adeguatamente i loro metodi ed i loro piani produttivi.

BERTONE. Sono d'opinione che sia opportuno rimandare la decisione su questo disegno di legge; di breve tempo, perchè mi rendo conto della necessità in cui si trovano i Ministeri competenti, di vedere la materia disciplinata senza ulteriori indugi. D'altra parte però, mi rendo anche conto delle perplessità che il disegno di legge fa sorgere, soprattutto per alcune voci e nei confronti dell'indirizzo economico generale seguito dal Governo. Sotto questo ultimo punto di vista, l'osservazione del senatore Fortunati ha un suo peso, poichè effettivamente noi siamo vincolati alla tariffa doganale, la quale è in corso di definitiva elaborazione. Nessuno può contestare che la concessione su larga base di licenze di temporanea importazione ha un concreto addentellato con la tariffa doganale, per cui sarebbe deprecabile che si verificasse per avventura qualche contrasto tra la tariffa stessa ed i provvedimenti in materia che noi andiamo approvando. Una contraddizione di tal genere ci obbligherebbe poi a tornare sui nostri passi e a rivedere le nostre decisioni, con quelle perniciose conseguenze che si possono facilmente prevedere. Chiedo pertanto il rinvio della discussione del disegno di legge.

TOMÈ. Desidero affrontare brevemente il problema posto dal collega Pietra, relativo ai cascami di seta. Per risolvere questo problema è necessario che noi precisiamo che il mercato della seta è fatto a New York, ed è

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

71^a RIUNIONE (16 novembre 1950)

quindi là che in definitiva viene fissato il prezzo della seta, e non in Italia. Ne risulta la necessità per la produzione italiana di adeguarsi, per sostenere la esportazione e quindi la concorrenza, ai prezzi praticati su quel mercato. Esistendo un mercato internazionale, è evidente infatti che il collocamento del nostro prodotto è in relazione alle condizioni di cotesto mercato internazionale. Se il prezzo della seta all'interno è superiore a quello praticato sul mercato internazionale, ne deriva che la nostra seta non potrà mai essere esportata all'estero. È chiaro che quanto dico per la seta deve essere riferito anche ai cascami di seta, dei quali fa cenno il disegno di legge, e che costituiscono un sottoprodotto della seta. Comunque, il concetto mi sembra sia ormai chiaro: questo nostro sottoprodotto non potrà mai essere esportato finchè il suo prezzo sul mercato interno sia superiore a quello praticato sul mercato internazionale. Così stando le cose, noi non danneggeremo la nostra produzione serica consentendo l'importazione temporanea per la riesportazione dei cascami, poichè al contrario, attraverso questo meccanismo, noi creiamo la possibilità di dare lavoro alle nostre numerosissime filande. È un problema, questo, di occupazione, ed è un problema effettivo e concreto. Ricercare adesso quali siano le cause dell'alto costo della seta in Italia, dei bozzoli ecc. è altra questione, la cui soluzione è praticamente connessa con molte e varie circostanze e fattori, tra i quali, prevalente, è quello del prezzo della mano d'opera in Italia, in confronto al prezzo della mano d'opera straniera. In conclusione, mi sembra che il problema, così come è stato posto dal collega Pietra, sia insussistente: attraverso l'impostazione del collega Pietra non si offrirebbe alcun vantaggio all'industria serica, mentre si danneggerebbero le maestranze, che possono altrimenti essere poste in grado di lavorare, attraverso il meccanismo della temporanea importazione.

RICCI FEDERICO. Mi associo alla domanda di rinvio dell'onorevole Bertone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione, formulata dal senatore Bertone. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla utilizzazione delle disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario 1949-1950 » (N. 1278)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla utilizzazione delle disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario 1949-50 ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione di questo disegno di legge, nel corso della precedente riunione, fu assai ampia, essendosi rilevato come il disegno di legge stesso rappresentasse una eccezione rispetto alla legge sulla contabilità generale dello Stato. Onde ottenere più precisi ragguagli sui motivi che hanno ispirato il provvedimento, è stato invitato a partecipare alla riunione odierna l'onorevole Pella, Ministro del tesoro, il quale potrà darci tutti quei chiarimenti che i membri della Commissione riterranno opportuno chiedergli.

Faccio rilevare l'urgenza della approvazione di questo disegno di legge, in attesa del quale numerosi provvedimenti giacciono fermi presso la Camera dei deputati.

PELLA, *Ministro del tesoro*. È esatto che nella opinione quasi concorde — per quanto vi sia qualche parere in senso diverso — questa richiesta rappresenta una disposizione eccezionale nel quadro dell'attuale legge di contabilità. Debbo però subito aggiungere che probabilmente sentiremo, spero insieme, la esigenza di guardare con orizzonte più largo tutta questa materia, perchè l'articolo 81 della Costituzione ha determinato situazioni nuove che erano ignorate dalla legge di amministrazione e contabilità. Ad ogni modo, nella situazione posta dalla legge attuale, concordo anche nell'affermare che questo disegno di legge rappresenta la richiesta di una disposizione di eccezione.

Quale situazione ha determinato l'articolo 81 della Costituzione? Noi ci troviamo, nel corso dell'esercizio, a poter varare nuovi stanziamenti di spese, se e in quanto siano reperiti i mezzi necessari per la copertura, e, tipicamen-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

71ª RIUNIONE (16 novembre 1950)

te, questi mezzi necessari per la copertura sono rappresentati dagli incrementi delle entrate. Ora, queste nuove esigenze di spese, grosso modo, io credo che potremmo suddividerle in due categorie: spese di cui sentiamo la necessità a tal punto che saremmo seriamente preoccupati se non assistessimo all'incremento di entrate necessario per coprirle; altre spese invece che sentiamo socialmente opportune, ma che siamo disposti a fare unicamente se l'incremento delle entrate si è verificato. Tuttavia, per le une e per le altre è necessario, secondo l'articolo 81, di soprassedere a ogni decisione in attesa di constatare il ritmo progressivo dell'incremento delle entrate. L'esperienza di due anni ci ha insegnato che si riesce a fare un conto discretamente approssimativo, se non definitivo, soltanto a primavera, quando vi sono ancora due o tre mesi prima di concludere l'esercizio: solo allora, avendo un poco il terreno fermo sotto i piedi, si può cominciare a camminare e si può dire: possiamo fare queste spese, possiamo varare queste altre spese. L'esigenza, però, delle procedure amministrative e parlamentari comporta che fatalmente si giunga al 30 giugno, prima di aver potuto varare tutti i disegni di legge che erano stati predisposti e di aver potuto presentare altri disegni di legge socialmente consigliabili.

Ora, il quesito che si è proposto il Governo, e che io ho l'onore di riproporre qui, è questo: per il 1949-50 noi abbiamo all'incirca 89 miliardi di entrate, se la memoria mi aiuta, che sono stati definitivamente acquisiti. Qui non è questione di previsioni di entrate, più o meno variabili: si tratta proprio di entrate effettivamente già affluite in Tesoreria, cioè già riscosse. Arrivati a questo punto, non sappiamo più la precisa origine di queste entrate. Esiste un ottavo provvedimento che reca un totale di entrate reali in parte derivati dalla percezione di tributi e in parte in relazione alle operazioni del prestito di conversione. Abbiamo quindi un totale di entrate reali che sono affluite alla Tesoreria; l'ottavo provvedimento naturalmente conclude indicando: tanto di entrate effettive, tanto di entrate per movimento di capitali, ed utilizza una parte di queste entrate per copertura, ma senza specifico riferimento all'una o all'altra categoria di copertura, ed è per questo che adesso noi possiamo dire che si tratta di 89 miliardi

di entrate tributarie, se concettualmente avevamo intenzione allora di utilizzare una parte delle entrate del prestito; possiamo dire invece che si tratta di entrate relative al prestito, se noi concettualmente volevamo allora riferirci alle entrate tributarie. Ma, arrivati a questo punto, io credo che nessuno sarebbe in grado di dire se sia esatta la prima o la seconda impostazione perchè, una volta arrivati questi fondi a confluire alla Tesoreria, il tutto si confonde e all'atto pratico non vi è che una unità di gestione del denaro. Del resto, è questo un fenomeno non nuovo, che ciascuno di noi sperimenta nel proprio ridotto bilancio domestico, per cui io stesso quando pago l'affitto non so se pago con l'assegno che mi dà la Camera dei deputati o se lo pago invece con l'assegno che mi proviene dalla carica di Ministro, se mi si perdona l'esempio un po' banale.

Ora, io debbo permettermi, molto sommessamente, di pregare la Commissione di voler onorare della sua approvazione questo disegno di legge, sulla cui correttezza sostanziale io penso che non vi debbano essere dubbi, in quanto ci troviamo davanti ad entrate che sono state definitivamente acquisite; per quanto riguarda la opportunità politica, nel senso migliore della parola, nessun dubbio sulla necessità di arrivare alla approvazione del disegno di legge, poichè in caso contrario io avrei la magra soddisfazione di vedere ridotto quel disavanzo, che abbiamo contabilizzato sui 315-320 miliardi, tenendo conto già di queste spese, e che vorrei quindi cadere a 230 miliardi; questa potrebbe essere una mia soddisfazione contabile, ma ci troveremmo a non poter fare tutte quelle spese che la Commissione già conosce e di cui accenno le principali: 15 miliardi per l'I.N.A.-Casa; 8 miliardi per i cantieri di rimboschimento; 11 miliardi per la marina mercantile; 4 miliardi e mezzo per la Somalia la cui legge relativa è già stata approvata e che venne finanziata con il fondo di riserva; qualche centinaio di milioni per l'integrazione delle congrue del clero, oltre ad altre impostazioni, che si potrebbero indicare.

Mi corre l'obbligo di informare la Commissione che seriamente stiamo meditando sopra la portata dell'articolo 81, il quale in certi momenti ci sembra eccessivo, ma in certi momen-

ti ci sembra anche deficiente rispetto a determinate esigenze. Noi vorremmo veramente approfondirne il significato economico-finanziario, al di là della sua espressione giuridica formale. Soprattutto sentiamo l'esigenza di studiare la correlazione della impostazione dell'articolo 81, che attiene alla competenza, con tutta la materia di tesoreria e con la materia monetaria. Ma questo è un preannuncio di riflessioni, che bene o male faremo e che ci permetteremo poi di portare qui, se il Presidente della Commissione ci consentirà, utilizzando anche quegli elementi che egli ci ha fornito.

So tuttavia di avere il conforto di membri autorevoli della Commissione quando dico che gli sbarramenti sul tipo di quelli dell'articolo 81, nelle loro rigidità, resistono se hanno un piccolo *quid* di elasticità, che possa permettere di superare certe posizioni, ma rimanendo nell'ordine di grandezza dell'1, del 2, del 5 per cento.

PRESIDENTE. Osservo che nell'esercizio decorso siamo arrivati a più di 41 miliardi.

PELLA, Ministro del tesoro. Quarantun miliardi su un totale di pagamento di 1500 miliardi equivale al 3 per cento. Io, come Ministro del tesoro, sarei ben lieto di non spendere neanche quei 41 miliardi; siccome tuttora ogni tanto mi si fa qualche rimprovero in senso diverso, ringrazio la Commissione che mi aiuta a resistere, e certamente non sarò io a rammaricarmi se mi si rivolgerà qualche volta il rimprovero di non aver resistito abbastanza, come è dovere del Ministro del tesoro.

FORTUNATI. Colgo l'occasione della presenza dell'onorevole Ministro per ripetere che, a mio avviso, a proposito di questo problema esiste soltanto formalmente la questione dell'articolo 81 della Costituzione e della legge sulla contabilità generale dello Stato. Mi sembra, invece, che sia il meccanismo funzionale dell'Amministrazione che scricchiola, e mi spiego. Come sono previste le entrate? Su quale base di conoscenza sono previste le entrate? A mio avviso, il fatto che ad un certo momento intervengano delle variazioni di entrate notevoli lungo il corso dell'esercizio sta a dimostrare che il barometro di previsione dell'Amministrazione dello Stato non funziona. Possono intervenire, lungo il corso dell'esercizio, spese imprevedute ed imprevedibili per variazioni notevoli di congiuntura econo-

mica o di congiuntura sociale, ma noi assistiamo, per lo meno a quanto mi ha dato modo di constatare la mia modesta esperienza parlamentare, da due anni a questa parte, a continue note di variazione di entrate, a cui seguono le spese.

A mio parere questa è la prova provata che il meccanismo dell'Amministrazione dello Stato non funziona all'atto della predisposizione del bilancio. Vi sono continui errori, nella migliore delle ipotesi, di previsione o vi sono volute deficienze nella impostazione della previsione: in ogni caso prassi deprecabile, sia che si tratti di un autentico errore, sia che si tratti di una manovra prudenziale di impostazione. La previsione del bilancio deve avere margini prudenziali, ma questi non devono andare oltre i limiti compatibili.

Ma dirò di più. Perchè, a mio avviso, questo meccanismo funzionale scricchiola? Perchè, secondo me, in sede di analisi delle entrate, e quindi di previsione, l'Amministrazione dello Stato oggi non compie neanche quello che compie una modesta azienda artigiana. E mi spiego: quale analisi di fatto viene compiuta da parte dell'Amministrazione della base imponibile legale e della base imponibile reale? Quale analisi concreta viene compiuta delle evasioni? Dell'intensità delle evasioni? Quale concreta analisi del contenzioso esistente? A quanto mi consta, nessuna.

Allora, è chiaro che noi abbiamo un bilancio in cui vi è una confusione sistematica tra cassa e competenza. Le entrate che vengono previste in bilancio non sono entrate di competenza, ma sono entrate miste di competenza e di cassa; vale a dire, in bilancio vengono impostate, non le entrate relative ad un esercizio, ma le entrate che si prevede saranno riscosse nell'esercizio, a qualunque esercizio in realtà si riferiscano.

Tanto è vero quanto stavo dicendo, che noi abbiamo approvato un bilancio di previsione per l'esercizio 1949-50 e per l'esercizio 1950-51 in cui abbiamo previsto il gettito dell'imposta complementare progressiva sul reddito mentre è noto che per il 1950 non si sono fatti i ruoli dell'imposta complementare progressiva sul reddito! Questo fatto del resto lo si è potuto constatare non soltanto per l'imposta comple-

mentare progressiva sul reddito, ma anche per altri tributi.

La verità quindi è che, fino a quando nei bilanci di previsione non saranno separate le parti relative all'esercizio di competenza e le parti relative agli esercizi precedenti, viene meno il meccanismo di valutazione. Ho saputo, ad esempio, che numerosissime partite tributarie riferentisi alla ricchezza mobile sono in contenzioso. Ebbene, quando si fanno le previsioni del gettito dell'imposta di ricchezza mobile relative al 1950, non si deve mettere in quell'esercizio soltanto la parte che sarà riscossa nel 1950 ma la parte che sarà riscossa nel 1950-51, 1952-53, 1953-54, cioè tutta la parte di competenza dell'esercizio 1950. È certo che adesso, con la sanatoria prevista dalle norme sulla perequazione tributaria, avrete per un anno un afflusso notevole per la ricchezza mobile; questo afflusso avverrà soltanto in un esercizio, ma non rifletterà la competenza di quell'esercizio, bensì rifletterà la competenza, in realtà, di esercizi precedenti, per cui questo gettito non può costituire nessun punto di riferimento per i gettiti degli esercizi futuri.

Se queste analisi non vengono compiute, tutte le entrate vengono valutate con un criterio empirico, con un criterio meccanico di riscossione. Ed allora, se le entrate confondono in sé competenza e cassa, come fate poi, come fa il Ministro del bilancio, il Ministro del tesoro a regolare un bilancio di competenza? Il nostro bilancio, infatti, fino a prova contraria, è un bilancio di competenza. È chiaro che in questo modo il problema è irresolubile e non vi potrà mai essere un coordinamento; nè il Ministro del bilancio potrà mai, in quanto tale, applicare integralmente le norme dell'articolo 81, comunque interpretato. Dobbiamo avere entrate di competenza e uscite di competenza, o entrate di cassa e uscite di cassa. Capisco che per le esigenze di cassa sia necessario avere una previsione della riscossione effettiva nel corso di un esercizio. Questo lo comprendo perfettamente, ma ai fini della valutazione economico-finanziaria dell'esercizio, interessa quello che all'esercizio si riferirà, in qualsiasi tempo e comunque si effettui la riscossione: allo stato di fatto, queste conoscenze non le abbiamo.

Quindi, sostengo che questo disegno di legge, che rappresenta una deroga indubbia alle norme attuali, non deriva dalle difficoltà frapposte dall'articolo 41 o dall'articolo 81; queste difficoltà tutt'al più potranno essere accentuate dall'articolo 81, ma, al fondo della questione, bisogna riaffrontare il problema fondamentale: poichè il nostro bilancio è un bilancio di competenza, e necessario che lo sia tanto in entrata quanto in uscita. Questo criterio cardine dell'impostazione del nostro bilancio deve essere rispettato e l'Amministrazione deve essere in grado di conoscere e di distinguere sempre, tanto in entrata quanto in uscita, la competenza della cassa. Se così non avviene, qualunque sia l'interpretazione dell'articolo 81 della Costituzione e dell'articolo 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato, ci troveremo sempre in questa particolare situazione. Se voi esaminate i bilanci dei comuni, che hanno purtroppo seguito la prassi deprecabile, secondo me, dell'Amministrazione dello Stato, anche in questi comuni trovate situazioni analoghe; in quei comuni invece che si sono attenuti alla tradizione della nostra amministrazione, di distinguere sempre la competenza della cassa, questi inconvenienti non si sono verificati o si verificano in misura estremamente ridotta.

In conclusione, fatti questi dovuti rilievi, in via eccezionale, non mi opporrò all'approvazione di questo disegno di legge.

RICCI FEDERICO. Non trovo niente di strano nell'esistenza di un supero. Comprendo che le previsioni debbano essere fatte con criteri prudenziali, e quindi può avvenire, durante l'esercizio, sia per l'inasprimento di qualche imposta, sia per maggior gettito e sviluppo di affari, sia soprattutto per un migliore accertamento nelle imposte dirette, che si abbia un supero.

Ma io intendo riferirmi separatamente a quello che è il maggior gettito del movimento capitali, osservando che tali entrate possono essere utilizzate, lo ammetto, ma purchè resti bene inteso che ciò deve avvenire solo eccezionalmente. Che si utilizzino gli avanzi delle entrate effettive, lo capisco, ma che noi utilizziamo per spese relative all'esercizio 1950-51 quello che è eccesso nel movimento capitali, questo non potrei approvarlo.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

71ª RIUNIONE (16 novembre 1950)

PELLA, *Ministro del tesoro*. Per quanto riguarda le eccezioni del senatore Fortunati, vorrei dirgli che qualche tormentosa indagine anche il Tesoro ha dovuto farla per conto proprio, tutte le volte che doveva impostare un bilancio, ma non ha mai creduto di poter impegnare la sua responsabilità nel decampare da quella che è una prassi seguita da un lunghissimo periodo di tempo, cioè di fare una previsione di entrata non superiore alle entrate in atto al momento in cui si redige il bilancio...

FORTUNATI. Dal punto di vista economico, questo non è giusto.

PELLA, *Ministro del tesoro*. ...salvo che vi siano dei provvedimenti tributari nuovi. In periodo di gettito crescente, come è l'attuale, naturalmente ci troviamo ad avere questo maggior margine; se la situazione del Paese fosse diversa da quella che è, il maggior margine andrebbe a coprire il disavanzo o a ridurlo. Presentandosi però tutte quelle necessità che conosciamo, man mano che si verificano maggiori entrate, esse vengono utilizzate.

Con questi rilievi però non ho risposto interamente alla domanda del senatore Fortunati. È esatto che la parte dell'entrata relativa ai tributi è ancorata su un concetto di competenza che tende ad identificarsi con il concetto di cassa. I residui attivi non nascono o difficilmente nascono dal settore tributario; essi nascono invece da altre categorie di entrate. La valutazione delle entrate tributarie avviene sempre su un piano prudenziale, perchè non so come il Ministro delle finanze riuscirebbe — e la cosa richiederebbe certamente un lavoro estremamente faticoso — a fare le previsioni di gettito rispetto agli avvisi di accertamento che sono stati notificati o rispetto alle pratiche che sono in corso di istruzione e per cui si dovrà notificare l'avviso di accertamento.

Riconosco però che in linea dottrinale e in linea di impostazione largamente politica, tutto questo potrebbe anche avere un effettivo fondamento. Sono sicuro però che se il senatore Fortunati dovesse avere la responsabilità di redigere il bilancio, e intendesse redigerlo con i criteri che ha or ora indicato, avrebbe davanti tali e tante difficoltà, per cui, anche se lo facesse, lo farebbe con tranquillità minore di quella con cui può pensare adesso di farlo.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Ricci, vorrei dare due argomenti di tranquillità, che sono questi: anzitutto, noi ci troviamo ad avere coperto delle spese per movimento di capitali o perlomeno di richiedere la copertura di spese per movimento di capitali, e quindi per una parte si ridurrebbe la preoccupazione sua; per l'altra parte mi sembra che, una volta risolto il principio di individuare quale parte delle maggiori sottoscrizioni di prestito siano utilizzabili o non utilizzabili come copertura — e questo quesito venne, a mio avviso, risolto correttamente dalla Commissione nella sua riunione di giugno o di luglio, in sede di ottavo provvedimento — una volta cioè chiarito quale è la parte ritenuta utilizzabile quale copertura, il resto diventa argomento di politica finanziaria; non è più questione di interpretazione di norma costituzionale, perchè nè la Costituzione nè la legge di amministrazione e contabilità ci dicono che debbono essere soltanto le entrate effettive a coprire spese effettive e che le entrate per movimenti di capitali debbono essere destinate soltanto a coprire spese per movimento di capitali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

In deroga all'articolo 274 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, le entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 e non impegnate entro l'esercizio stesso, possono essere utilizzate a copertura di nuove o maggiori spese nell'esercizio finanziario 1950-51.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1950.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,30.